

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**FRAGALÀ e SIMEONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la signora Patrizia Badiani è attualmente detenuta presso il carcere femminile di Rebibbia in regime di articolo 21;

durante una visita presso l'ospedale « Sandro Pertini » di Roma, dove era stata ricoverata per dei dolori rivelatisi poi dipendenti da una minaccia d'aborto, era stata dichiarata essere al primo mese di gravidanza;

in seguito a tali accertamenti la signora Badiani aveva avanzato, ai sensi della legge, richiesta di sospensione della pena;

durante la visita presso la ginecologa del carcere, visita necessaria ai fini della certificazione dei requisiti necessari per ottenere la sospensione della pena, alla signora Badiani è stato detto che non poteva essere dimessa perché dall'ecografia effettuata la dottoressa non poteva vedere altro che « un fagiolo » e che la dottoressa non riteneva sufficiente la documentazione medica che già si trovava nella cartella clinica della detenuta;

in seguito a ciò la signora Badiani ha presentato un esposto alla direzione del carcere per denunciare l'accaduto —

quali iniziative intendano assumere per accertare se vi siano e quali siano le responsabilità del caso in esame e quali provvedimenti intendano prendere nei confronti di chi non abbia adempiuto correttamente ai propri doveri professionali.

(5-05473)

**SELVA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Roncade, in provincia di Treviso, a fronte dei numerosi atti criminali e al-

l'acuirsi del fenomeno della delinquenza comune, sono state raccolte le firme dei cittadini per richiedere alle istituzioni un incremento dell'organico delle forze dell'ordine come già avvenuto in altri comuni limitrofi;

la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini è uno degli obiettivi inderogabili che ogni società civile deve perseguire, oltre a costituire premessa utile allo sviluppo economico e del lavoro —:

quali iniziative si intendano assumere per garantire la sicurezza e la tranquillità ai cittadini di Roncade, e più in particolare della Marca Trevigiana, obiettivo negli ultimi mesi di numerose attività criminali.

(5-05474)

**FOTI.** — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con precedente atto di sindacato ispettivo, (n. 5-01673), l'interrogante richiamava l'attenzione del Ministro delle finanze in ordine alle opposte interpretazioni rese dal Ministero delle finanze e da parte della giurisprudenza tributaria di merito, in materia di pagamento dell'Ici sui suoli concessi dai comuni in diritto di superficie;

in particolare, mentre il Ministero delle finanze esprimeva l'avviso che « soggetto obbligato al pagamento dell'Ici sul valore del fabbricato, realizzato su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie, è la società cooperativa, in quanto titolare di un diritto reale di abitazione » (vedi circolari della Direzione centrale per la fiscalità locale n. 4 del 9 giugno 1993 e n. 172/E del 14 giugno 1995), alcuni giudici tributari sancivano che « soggetto passivo era il comune in quanto proprietario del suolo e concedente del diritto di superficie sul fabbricato edificato » (commissioni tributarie di primo grado di Venezia, con decisione n. 343 del 25 gennaio 1995; di Latina, con decisione n. 238 del 13 giugno 1994; e di Genova, con decisione n. 375 del 30 giugno 1995);

ne seguiva che, in base all'interpretazione resa dai giudici tributari, essendo un comune esonerato dal pagamento dell'Ici sui beni propri, siti nel territorio di competenza, l'imposta in questione non poteva essere pretesa;

è qui il caso di ricordare che, a termini dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il soggetto passivo era indicato come segue: proprietario; titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione; concedente i diritti di superficie, enfiteusi, locazione finanziaria, con rivalsa sul superficiario, enfiteuta, locatario;

per effetto delle modifiche apportate al menzionato articolo 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dall'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il soggetto passivo è così indicato: proprietario; titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; nella locazione finanziaria il locatario;

la commissione tributaria provinciale di Brescia — sezione n. 11 — con sentenza n. 31 novembre 1998, pronunciata il 23 luglio 1998 e depositata in segreteria il 1° ottobre 1998, nel respingere il ricorso presentato da un contribuente ha affermato che la norma modificativa di cui sopra (articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997) aveva « valenza interpretativa della legge istitutiva dell'Ici », e spiegava « effetti retroattivi »;

come è noto, nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (articolo 12 disposizioni preliminari del codice civile): ne segue che, essendo prevista l'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per il 1° gennaio 1998, non poteva certo, in alcun modo, detta commissione tributaria decidere, come iniquamente ha deciso, ignorando i principi elementari dell'ordinamento giuridico —:

se i fatti esposti siano noti ai Ministri interrogati, quali siano le valutazioni degli

stessi in merito e se non si ritengano opportuno intervenire, anche con apposita circolare ministeriale, per ribadire i termini temporali dai quali trova applicazione l'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997. (5-05485)

FOTI. — *Ai Ministri per le politiche agricole e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane prevede che per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti, ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (Iva), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 possa avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse vengono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale;

l'articolo 19 dell'evocata legge prevede che, al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonché di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai già residenti. Le regioni individuano, sentite le comunità montane, i comuni montani con meno di

cinquemila abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico —:

se risulti ai Ministri interrogati che ai predetti articoli di legge sia stata data o meno attuazione e, in particolare, quali siano i comuni individuati dalla regione Emilia-Romagna ai quali risultano applicabili i benefici più sopra richiamati e, nel caso in cui la regione Emilia-Romagna non abbia adempiuto in merito, se e quali iniziative intendano assumere al fine di garantire l'applicazione delle norme di legge vigenti, richiamate in premessa. (5-05486)

MICHIELON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nello scorso mese di maggio sono state avviate procedure di mobilità, che preannunciano provvedimenti di licenziamento, per cinquanta lavoratori in esubero nei supermercati Standa del meridione (Puglia, Abruzzo, Molise), di cui quindici solo a Foggia: dieci esuberi per il punto vendita alimentare di via Gioberti e 5 per quello nella sede di corso Vittorio Emanuele;

in realtà i licenziamenti sono stati annunciati dalla società Sidera srl, subentrata nella gestione della Standa di Puglia, Molise e Abruzzo il 12 luglio 1997, a seguito di un accordo-quadro stipulato dalla Standa stessa e dalle segreterie nazionali dei sindacati del terziario e della grande distribuzione;

nella fattispecie detto accordo prevedeva che la Standa cedesse i supermercati della Puglia ad una società (appunto la Sidera srl) creata *ad hoc* dal consorzio di operatori locali Sisa, pur restando la titolare delle licenze commerciali, inoltre la Standa si impegnava a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali per dodici mesi e si riservava la possibilità di

rientrare nella gestione in qualsiasi momento, nei cinque anni successivi alla data di stipula dell'accordo;

la gestione affidata a terzi si è rivelata immediatamente deficitaria; la Sidera, infatti, sin dai primi mesi, si è caratterizzata per la completa assenza di relazioni sindacali, per l'improvvisazione manageriale e per la caduta verticale delle vendite per assenza di prodotti e per scarsa qualità degli stessi;

da mesi i lavoratori della Standa di Foggia sono impegnati in una vertenza sindacale, contestando alla Sidera di aver istituito i libri di paga e di matricola in data 16 ottobre 1998 anziché il 6 giugno 1997 (data di inizio dell'attività), ovvero per sospensione rapporti di lavoro per circa tredici mesi e mezzo, di avere omesso di registrare sui libri di matricola le date di assunzione dei dipendenti occupati, nonché di aver consegnato a diciannove dipendenti prospetti di paga irregolari (come da verbali dell'ispettorato del lavoro di Foggia);

gli interessati hanno presentato ricorso alla magistratura del lavoro ex articolo 28 della legge n. 300 del 1970 per comportamenti antisindacali causati da un evidente raggiro negoziale e, nel corso dell'udienza tenutasi la scorsa estate, la Standa ha dichiarato di aver ceduto a titolo definitivo l'attività;

la « cessione definitiva » è in violazione della convenzione stipulata il 23 novembre 1987 tra il comune di Foggia e la Standa spa « per l'affidamento in concessione della costruzione, l'uso e la gestione di un insediamento commerciale da realizzare nel quartiere Camporeale della città di Foggia », in quanto dalla stessa risulta che la Standa è l'unico soggetto abilitato all'esercizio di vendita commerciale su terreno concesso in uso dall'amministrazione comunale di Foggia;

anche la sospensione dei rapporti di lavoro per tredici mesi e mezzo è in violazione della citata convenzione, in quanto è come se la Standa avesse chiuso l'attività

per oltre un anno, cosa peraltro impossibile poiché l'articolo 11 della convenzione recita che «qualora la Standa spa chiudesse il supermercato per un periodo superiore ad un anno consecutivo, non per cause di forza maggiore, il comune, previa diffida al ripristino dell'attività commerciale entro il termine massimo di sei mesi, potrà considerare risolta la presente convenzione»;

il fitto di ramo d'azienda Standa-Sidera potrebbe essere un *escamotage* della Standa per tagliare i cosiddetti «rami secchi» senza «sporcarsi le mani», considerato che all'epoca il «partito-azienda cui la proprietà del gruppo fa riferimento era impegnato in campagna elettorale e dia il contraccolpo a livello di immagine in caso di licenziamenti sarebbe stato notevole, dal momento che uno degli slogan utilizzati nel corso della campagna elettorale era quello di essere una delle poche imprese al mondo a non aver fino ad oggi licenziato una sola persona...» -:

se non concordi sul fatto che, alla luce del menzionato accordo-quadro del luglio 1997, i cinquanta lavoratori in esubero non sono mai stati «ceduti» a terzi, bensì sono a tutti gli effetti dipendenti del gruppo giacché operano tuttora con licenze commerciali di piena titolarità della Standa;

conseguentemente se ed in che modo, qualora la Standa non facesse fronte agli impegni di mantenimento dei livelli occupazionali di cui all'accordo-quadro e, quindi, non riassorbisse i lavoratori in esubero, il Governo pensi di intervenire visto che l'età anagrafica degli interessati è intorno ai 40 anni e, pertanto, sono difficilmente ricollocabili sul mercato del lavoro;

se risulti che il comportamento dell'amministrazione comunale di Foggia sia corretto e rispettoso della convenzione stipulata con la Standa, non essendo intervenuta nella vicenda al momento della cessione dei supermercati alla Sidera srl;

se non ritenga, di fronte a manifeste intenzioni alternative di insediamenti di

operatori commerciali (multinazionale Carrefour) stranieri o esistenti sul territorio, non esclusa la stessa Standa che ha destinato parte dei lavoratori (punto vendita di corso Vittorio Emanuele) alla gestione mista «Coin-Standa Commerciale spa», di doversi adoperare anche presso l'amministrazione comunale di Foggia in modo che possa mutare il palese disinteresse di questa per l'operazione di salvataggio di tutti i dipendenti ex Standa al fine di non consumare l'ennesima tragica «operazione delittuosa» sotto il profilo occupazionale in un territorio tristemente martoriato da disoccupazione e da inoccupazione endemiche. (5-05487)

FILOCAMO. — Al Ministro della sanità.  
— Per sapere — premesso che:

in questi ultimi anni la ricerca farmacologica ha sperimentato nuovi farmaci per la cura dell'epilessia, malattia di interesse sociale spesso resistente agli attuali trattamenti, non privi di effetti collaterali difficilmente evitabili;

queste nuove molecole come il topiramato, l'oxacarbazapina, la tiagabina e la formulazione a rilascio lento del vaproato di sodio, possono migliorare notevolmente la qualità di vita di molte persone affette da epilessia con un impegno finanziario limitato per il servizio sanitario nazionale;

si tratta di farmaci più maneggevoli, con un diverso meccanismo di azione e in grado di fornire un'opportunità di cura anche a chi è affetto da una epilessia farmaco-resistente;

tali farmaci però, mentre nel resto d'Europa e nel mondo sono già disponibili per la cura dell'epilessia, in Italia non sono ancora registrati o, se alcuni sono registrati figurano in fascia «C» a totale carico del malato -:

quali provvedimenti si intendano adottare per la registrazione di tali farmaci e per la loro prescrizione a totale carico del servizio sanitario nazionale, conside-

rata la loro efficacia ed i danni anche sociali che l'epilessia determina. (5-05488)

CAVERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

malgrado la piccola realtà regionale che si presta molto alle innovazioni, in Valle d'Aosta, né ad Aosta né a Châtillon, sono stati sino ad oggi predisposti gli uffici unici delle entrate;

come è noto la logica dell'ufficio unico è nata per agevolare il contatto fra il cittadino e l'amministrazione finanziaria e per rendere più agevoli i contatti fra gli uffici di una stessa amministrazione —:

per quali ragioni sia a Aosta che a Châtillon non siano stati ancora aperti gli uffici unici e quando si preveda che l'apertura possa avvenire e con quale esatta localizzazione. (5-05489)

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la professoressa Maria Giovanna Banci nel 1989 presentava un esposto contro il comportamento dei magistrati nella conduzione del procedimento penale n. 526/85 del tribunale di Treviso, a cui essi erano preposti, e relativo all'associazione di presunta natura cattolica « Trevisani nel mondo » e ai suoi affari in Svizzera;

il *Gazzettino di Venezia* del 27 settembre 1985 titolava a 9 colonne: « Svaniti anche i soldi degli emigrati »;

lo stesso esposto, accolto dal ministero di grazia e giustizia e inviato al

presidente della corte di appello di Venezia, provocò l'apertura, a carico dei magistrati, del procedimento penale n. 1669/89 R.G. presso il Tribunale di Trieste competente per territorio;

in seguito la Banci presentò un secondo esposto, molto dettagliato che inequivocabilmente faceva luce sulle responsabilità di molte persone coinvolte;

un terzo esposto dettagliatissimo con 100 cartelle e 105 allegati fu presentato nel 1992, ed è stato archiviato allegandolo ad una archiviazione già avvenuta in precedenza;

il presidente della corte di appello di Venezia, dottor Luca Santoro, nella sua relazione sul terzo esposto afferma: « dalla pur succinta sintesi che precede si rende manifesto che tutta la sostanza dell'esposto concreta numerosissimi addebiti i quali, prima ancora che eventuali incolpazioni di indole disciplinare, possono configurare estremi di illeciti penalmente rilevanti »;

fin dall'inizio di questi procedimenti penali la professoressa Banci e la sua famiglia stanno ormai subendo una lunga serie di intimidazioni ad opera di ignoti —:

se non si ritenga di dover disporre un accertamento ispettivo in ordine al comportamento della magistratura di Treviso in relazione al procedimento penale del 1985 sull'associazione « Trevisani nel mondo », che raccoglieva denaro presso gli emigrati in Svizzera, anche alla luce del fatto che il procedimento penale a loro carico si è concluso con un'archiviazione dopo 3 anni e mezzo senza che nel corso di esso sia stato esaminato il procedimento n. 526/85, oggetto del contendere.

(5-05490)